

**REP. 356 - CONVENZIONE QUADRO
DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE
TRA I COMUNI DI ATTIMIS E FAEDIS**

L'anno duemilanove il giorno uno del mese di dicembre nella residenza municipale di Faedis tra i Comuni Attimis e Faedis rappresentati dai loro legali rappresentanti, in esecuzione delle deliberazioni consiliari di seguito indicate:

- Comune di Attimis rappresentato dal Sindaco ROCCO SANDRO, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 62 del 26.11.2009;
- Comune di Faedis rappresentato dal Sindaco SHAURLI CRISTIANO, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 76 del 30.11.2009;

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente convenzione disciplina la costituzione, le norme fondamentali di organizzazione e di funzionamento dell'Associazione Intercomunale fra i Comuni di Attimis e Faedis, di seguito denominata "**Associazione dei comuni di Attimis e Faedis**".
2. L'Associazione è costituita tra i Comuni di Attimis e Faedis ai sensi dell'art 22 della legge regionale 1/2006. L'adesione successiva di altri comuni comporta la modifica della presente convenzione quadro e di ogni altro atto assunto dagli organi dell'Associazione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione della

stessa.

3. L'Associazione è costituita con il fine di gestire in forma associata tutte le funzioni ed i servizi di competenza dei comuni, come meglio precisate all'articolo 2, comma 2.
4. L'Associazione promuove l'integrazione tra i comuni che la compongono ed il miglioramento della efficienza e della efficacia delle funzioni e dei servizi erogati ai cittadini nell'intero territorio, anche tramite l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, **tenendo conto delle peculiarità dei singoli comuni.**

Art. 2

(Convenzioni attuative)

1. Il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è disciplinato, nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella presente convenzione quadro, da apposita convenzione attuativa.
2. In particolare sono oggetto della gestione associata i seguenti servizi e funzioni:
 1. Istruzione e servizi scolastici
 2. Polizia municipale e notifica atti
 3. Funzioni culturali e ricreative, e gestione delle corrispondenti iniziative di interesse intercomunale (manifestazioni, convegni, biblioteche, museo, ecc.)
 4. Tutela dell'ambiente e promozione e valorizzazione del territorio
 5. Funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio,

turismo, attività produttive ecc.)

6. Cooperazione transfrontaliera e attivazione programmi finanziabili dall'Unione Europea
7. Gestione strutture residenziali per anziani
8. Urbanistica, Edilizia privata e gestione del territorio
9. Lavori pubblici
10. Servizio tecnico-manutentivo
11. Ragioneria, Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione
12. Tributi, Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
13. Servizio Anagrafe, Stato Civile, elettorale e leva
14. Gestione del personale
15. Servizi di Segreteria ed affari generali, gestione contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti
16. Servizio statistico e informativo e servizi di e-government-processi di innovazione amministrativa, Attività istituzionali

La relativa convenzione attuativa dovrà essere stipulata entro il 31.12.2009;

La mancata stipulazione della convenzione attuativa entro il termine stabilito, il recesso di un Comune, l'ingresso di un nuovo Comune o lo scioglimento della stessa comportano la modifica della presente convenzione quadro secondo quanto disposto dall'art. 18.

Art. 3

(Contenuto delle convenzioni attuative)

1. La gestione associata delle funzioni e servizi è realizzata attraverso

una convenzione attuativa che deve stabilire:

- a. l'indicazione dettagliata delle funzioni/servizi gestiti;
- b. le modalità di organizzazione e svolgimento dei servizi;
- c. l'individuazione della sede di ciascun ufficio comune e di eventuali sedi distaccate;
- d. le competenze con rilevanza interna ed esterna degli uffici comuni;
- e. i requisiti che deve possedere il responsabile della gestione (preposto a ciascun ufficio comune) e le modalità della sua individuazione;
- f. i rapporti finanziari tra gli enti aderenti alla convenzione attuativa ed i reciproci obblighi e garanzie;
- g. beni, strutture e personale messi a disposizione degli uffici comuni.

2. Le convenzioni disciplinano, tra l'altro, il rapporto funzionale del personale preposto allo svolgimento delle attività associate con il comune individuato quale ufficio comune, fermo restando il rapporto di servizio dei medesimi con l'ente di appartenenza.

Art. 4

(Armonizzazione dei regolamenti comunali)

1. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari afferenti i servizi gestiti.
2. I consigli comunali provvedono progressivamente all'adeguamento dei singoli regolamenti sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei Sindaci la quale delibera sugli schemi previamente

redatti dall'ufficio comune.

Art. 5

(Sede e simbolo dell'Associazione)

1. L'Associazione ha sede presso il Comune di Faedis che svolge il ruolo di Comune capofila e tiene, altresì, i rapporti istituzionali per conto dell'Associazione.
2. Gli organismi dell'Associazione possono riunirsi anche in luogo diverso dalla sede.
3. L'Associazione può dotarsi, con deliberazione della Conferenza dei Sindaci, di un proprio simbolo.
4. E' autorizzata ogni forma di registrazione, per l'uso esclusivo, prevista dalla normativa di settore, in particolare quella sulla stampa e sul c.d. "dominio".

CAPO II

Organismi di coordinamento

Art. 6

(Individuazione)

1. Sono organismi di coordinamento dell'Associazione il Presidente e la Conferenza dei Sindaci.

Art. 7

(Presidente dell'Associazione)

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel proprio seno *a maggioranza dei componenti*; contestualmente viene eletto anche il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento nonché nel caso di sospensione nell'esercizio

della funzione nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di decadenza dalla carica di Sindaco, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente sino alla elezione del successore.
3. La carica di Presidente è riservata ai Sindaci e non è delegabile.
4. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci, e ne fissa il relativo ordine del giorno.
5. In tutti i casi di impedimento del Presidente, e nel caso di cui al comma 2°, la Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Vicepresidente, ed il Comune di appartenenza del Presidente è rappresentato dal Vicesindaco.

Art. 8

(Conferenza dei Sindaci)

1. La Conferenza dei Sindaci è composta dai i Sindaci dei comuni aderenti. Essi possono farsi sostituire oltre che dal Vicesindaco anche da altro assessore delegato per iscritto.
2. La Conferenza dei Sindaci è validamente costituita quando sono presenti tutti i componenti, e delibera ad unanimità di voti.
3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:
 - a) può nominare, per ciascun servizio o funzione, un proprio componente che sovrintende al corretto funzionamento della gestione associata;
 - b) approva i prospetti economico-finanziari dei servizi gestiti in forma associata ed il prospetto economico-finanziario per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione, proposti dal segretario comunale / direttore generale sentiti i responsabili dei servizi interessati, preposti a ciascun ufficio comune; tali prospetti sono elaborati in raccordo con i

singoli comuni interessati nella fase di predisposizione del bilancio di previsione e del Piano Risore ed Obbiettivi e ne specificano il riparto degli oneri;

e) decide sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai prospetti economico-finanziari;

f) approva il documento finanziario preventivo ed il rendiconto dell'Associazione, predisposti dal segretario comunale / direttore generale sentiti i responsabili dei servizi interessati;

g) approva il Piano degli Obiettivi predisposto dal segretario comunale / direttore generale

h) definisce gli indirizzi per il funzionamento degli uffici associati

i) approva le attribuzioni degli uffici comuni e la dislocazione degli stessi, sentito il Direttore Generale

l) esamina, in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto della attività dell'Associazione, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti.

4. La Conferenza è convocata su richiesta motivata di un componente.

5. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate da un Segretario Comunale, o da un titolare di P.O. degli uffici unici, e trasmesse ai Comuni e agli uffici comuni.

CAPO III

Organizzazione amministrativa.

Forme di coordinamento tecnico, amministrativo e organizzativo

Art. 9

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. L'Associazione si avvale degli uffici e del personale dei comuni aderenti sia per lo svolgimento delle attività generali, necessarie per il suo funzionamento, sia per la realizzazione delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata.
2. Lo specifico modello di organizzazione degli uffici e del personale in forma associata viene regolato dalla convenzione attuativa di cui all'art. 3, in modo tale da garantire l'autonomia, la funzionalità e l'economicità nella gestione.

Art. 10

(Direttore Generale)

1. Al fine di assicurare il coordinamento operativo delle attività dell'Associazione il Segretario del Comune Capofila svolge il ruolo di Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale cura l'attuazione delle finalità dell'Associazione e la realizzazione degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla Conferenza dei Sindaci. e sovrintende alla gestione degli uffici unici perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. A tale fine:
 - a) elabora, con il concorso dei responsabili delle amministrazioni interessate, le proposte di organizzazione dei servizi e delle funzioni da gestire in forma associata;
 - b) predispone il piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2 lettera
 - c) svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti degli uffici comuni dei singoli servizi e funzioni associate;

- d) predispone il prospetto economico-finanziario relativo alle attività generali per il funzionamento dell'Associazione e gestisce le relative risorse, sulla base degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci;
- e) elabora il documento finanziario preventivo dell'Associazione, desunto dall'insieme dei prospetti economico-finanziari dei servizi associati predisposti dagli uffici comuni e dal prospetto economico-finanziario per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci;
- f) redige il rendiconto dell'Associazione e la relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, ai sensi dell'art. 15;
- g) adotta tutte le misure necessarie a realizzare una adeguata ed efficace interconnessione tra gli uffici comunali interessati dalle gestioni associate, informando periodicamente della sua attività il componente la Conferenza dei Sindaci, individuato ai sensi dell'art. 8, comma 5, lett. c).
- h) partecipa, in qualità di segretario, alle sedute della Conferenza dei Sindaci.

A tali fini, al direttore generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili degli uffici unici.

CAPO IV

Finanza e contabilità

Art. 11

(Previsioni contabili e programmatiche)

1. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni e comunque entro quarantacinque giorni dal termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione la Conferenza dei Sindaci approva il prospetto economico-finanziario per la convenzione ed il prospetto economico-finanziario relativo alle attività generali per il funzionamento dell'Associazione.

2. Il prospetto economico-finanziario, dopo l'approvazione, è trasmesso ai Comuni associati al fine di consentirne l'inserimento nei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, commi 2, 3 e 4.

3. La Conferenza dei Sindaci approva entro il termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione il documento finanziario preventivo desunto dal prospetto di cui al comma 1.

Art. 12

(Fonti finanziarie)

1. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Associazione e l'esecuzione delle funzioni e dei servizi associati derivano da eventuali assegnazioni ottenute dalla Regione, e da altri enti, e da risorse proprie di bilancio dei comuni associati.
2. Ogni Comune facente parte dell'Associazione iscrive nel proprio bilancio, in appositi interventi, le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività svolte in forma associata, nonché le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività generali per il funzionamento dell'Associazione, così come risultanti dai rispettivi prospetti economico-finanziari di cui all'art. 10.

3. Per ogni servizio o funzione gestito in forma associata il Comune, individuato come sede dell'ufficio comune, ai sensi della relativa convenzione attuativa, inserisce nel proprio bilancio le previsioni di spesa e di entrata desunte dal prospetto economico-finanziario, e provvede a redigere un rendiconto finale.
4. Il Comune di Faedis, sede dell'Associazione, iscrive nel proprio bilancio le assegnazioni regionali o di altri enti, nonché le risorse messe a disposizione dai comuni aderenti, per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione, della cui gestione provvede a redigere un rendiconto finale.

Art. 13

(Gestione contabile)

1. Ai fini del controllo economico della gestione nonché per le esigenze di rendicontazione dei comuni associati, i comuni sede di ciascun ufficio comune la gestione delle singole funzioni ed il Comune di Faedis, sede dell'Associazione, per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione, si dotano di un adeguato sistema che consenta di rilevare i costi di competenza dell'esercizio per centri di costo corrispondenti ai singoli servizi convenzionati ed alle attività generali per il funzionamento dell'Associazione.

Art. 14

(Verifica e controllo)

1. In concomitanza con le scadenze previste per le verifiche ed i controlli sulla gestione finanziaria ed economica dei comuni, i responsabili degli

uffici comuni, qualora ne ravvisino la necessità, presentano al Direttore generale la richiesta di modifiche da apportare al prospetto economico-finanziario predisposto in sede di previsione. Le richieste sono sottoposte alla Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell'art. 8, comma 3.

2. In caso di accoglimento delle richieste, le modifiche apportate al prospetto economico-finanziario sono trasmesse dal Direttore generale ai comuni associati per le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.

Art. 15

(Rendiconto)

1. Il rendiconto annuale dell'Associazione è costituito da un documento finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale dei singoli servizi e dello svolgimento delle attività generali per il funzionamento dell'Associazione.

2. Il rendiconto viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 30 aprile.

Art. 16

(Riparto delle spese e delle entrate)

1. Le spese sostenute per le attività generali per il funzionamento della associazione e quelle inerenti alla gestione delle funzioni e dei servizi associati, se non compensate con contributi regionali o di altri enti o non interamente coperte da dette entrate, sono ripartite tra tutti i Comuni secondo le seguenti percentuali:

Attimis 41% Faedis 59%

2. Le eventuali assegnazioni ricevute dalla Regione o da altri enti

pubblici sono ripartiti dal Comune sede dell'Associazione, previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci, tra i Comuni aderenti nella stessa misura percentuale.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 17

(Durata e casi di recesso)

1. L'Associazione ha una durata di anni sei decorrenti da 01.01.2010.
2. Non è consentito il recesso dall'Associazione nei primi sei anni dalla sua costituzione, salvo il pagamento di un adeguato **corrispettivo così commisurato:**

- pagamento della propria percentuale per le spese generali pari ad anni 1;

Il pagamento della penale non esclude la risarcibilità degli eventuali danni ulteriori causati all'Associazione.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, ciascun comune aderente può recedere dall'Associazione.

Art. 18

(Procedura di recesso e scioglimento)

1. La proposta di recesso deve essere deliberata dal Consiglio comunale e sottoposta alla Conferenza dei Sindaci.
2. Il recesso, se comunicato al Presidente della Conferenza dei Sindaci **entro il 31 luglio** decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione; qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo

anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione. Esso comporta l'automatico e contestuale recesso da tutte le convenzioni già stipulate per la gestione associata di servizi e funzioni.

3. Il recesso dall'Associazione di uno o più comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché i comuni componenti sono almeno due.
4. Qualora receda l'Ente capofila dell'Associazione, dovrà essere individuato entro il termine di 60 giorni, con le modalità di cui all'art. 18, un altro Comune che assuma tale ruolo.
5. L'Associazione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazione di scioglimento approvata dai consigli comunali di tutti gli enti partecipanti. L'atto di scioglimento è sottoscritto dai sindaci e contiene la disciplina della fase di scioglimento e dei connessi adempimenti.

Art. 19

(Modifiche alla convenzione quadro)

1. Le proposte di modifica o di abrogazione di norme della presente convenzione quadro sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci e sottoposte ai comuni aderenti.

Art. 20

(Accesso agli atti)

1. L'Associazione garantisce l'accesso alle informazioni relative alle attività di propria competenza. A tale scopo, agli atti della Conferenza dei Sindaci e degli altri organismi dell'Associazione si applicano le

disposizioni contenute nel regolamento sull'accesso del comune sede dell'Associazione.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e le relative spese saranno a carico del soggetto richiedente.

IL SINDACO DEL COMUNE DI ATTIMIS

IL SINDACO DEL COMUNE DI FAEDIS
